

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		1/16	2	0	21/01/2026

Policy Aziendale WHISTLEBLOWING

*Aggiornato secondo le LL.GG. in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione
Approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025*

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato		Approvato
0	04/07/2023	Edizione 1	Resp. ORG. GENERALE	Dir. PERSONALE		DG
0	22/12/2025	Edizione 2 Annulla e sostituisce la precedente	Resp. ORG. GENERALE	Dir. PERSONALE		DG

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		2/16	2	0	21/01/2026

Sommario

1 PREMESSE.....	3
2 SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA.....	4
3 DESTINATARI.....	4
4 ATTORI COINVOLTI	4
5 LA SEGNALAZIONE	5
5.1 Canali di segnalazione	5
6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
6.1 Segnalazioni vietate.....	7
6.2 Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni	7
6.3 Modalità di inoltro della Segnalazione.....	8
6.4 Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione	9
6.5 Tutela del Segnalato e dei terzi citati	10
6.6 Trattamento dei dati personali	10
7 MODALITÀ OPERATIVE	11
7.1 Gestione del canale di segnalazione	11
7.2 Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione	12
7.3 Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione.....	13
7.4 Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione	13
7.5 Fase 4: Condivisione delle risultanze.....	14
7.6 Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione	14
8 DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	14
9 LE FUNZIONALITÀ APPLICATIVE A TUTELA DELLA PRIVACY	15
9.1 Utenze nominative per i Gestori	15
9.2 Profili di accesso e gestione delle policy relative alla privacy	15
9.3 Autenticazione forte degli utenti	15
9.4 Dati Crittografati.....	15
9.5 Protocollo di trasmissione dati sicuro (certificato SSL) da e verso la piattaforma.....	16

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		3/16	2	0	21/01/2026

1 PREMESSE

Il sistema whistleblowing è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A partire dal 26 Novembre 2019 con la dir.n. 2019/1937 è stato introdotto per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Il ruolo del whistleblowing diviene uno strumento di prevenzione degli illeciti e la manifestazione di un diritto umano di libera espressione.

Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Con il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Con:

- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 dal Titolo: *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali (whistleblowing) – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 dal Titolo: *"Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"*
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 dal Titolo: *"Modifiche e integrazioni alla Delibera n. 311/2023"*

sono state fornite indicazioni operative e principi applicativi per la gestione delle segnalazioni esterne, per la gestione delle segnalazioni attraverso i canali interni, garantendo coerenza interpretativa.

La presente Policy introduce all'interno delle Aziende del Gruppo MERLO le modalità per attuare un processo organizzato di segnalazione rispettando le modalità di recepimento ed i tempi di risposta secondo quanto previsto dalla normativa.

Le Aziende del Gruppo MERLO hanno conformato la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione, garantendo la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge.

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		4/16	2	0	21/01/2026

2 SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura si vogliono fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni.

A tal fine, la presente Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica il canale attraverso cui effettuare la Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

3 DESTINATARI

I "Destinatari" della presente procedura sono tutte le persone che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda legittimate a segnalare:

- Lavoratori subordinati,
- Lavoratori autonomi,
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti,
- Volontari e tirocinanti, (retribuiti e non retribuiti),
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che ad ogni modo si relazionano con le Aziende del Gruppo MERLO.

4 ATTORI COINVOLTI

Il sistema di whistleblowing, così definito, prevede:

- Il Segnalante: il Destinatario della Procedura che effettua la Segnalazione.
- Il Facilitatore: colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.
- Le persone coinvolte o citate nella segnalazione.
- Il Responsabile nella gestione della segnalazione: la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): l'autorità competente per le segnalazioni esterne.
- Autorità Giudiziarie ed amministrative: Intervengono se emergono reati o violazioni gravi

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		5/16	2	0	21/01/2026

5 LA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- v. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Pertanto si beneficerà delle tutele solo se al momento della segnalazione si aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

La tutela del segnalante viene garantita soltanto se la Segnalazione non presenti il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

5.1 Canali di segnalazione

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono i seguenti

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		6/16	2	0	21/01/2026

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

I Destinatari della presente policy possono segnalare Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - o appalti pubblici;
 - o servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
 - o sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
 - o radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - o sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - o salute pubblica;
 - o protezione dei consumatori;
 - o tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		7/16	2	0	21/01/2026

6.1 Segnalazioni vietate

Il *whistleblowing* non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, o i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della Segnalazione stessa.

6.2 Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione dovrebbe avere i seguenti requisiti essenziali:

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		8/16	2	0	21/01/2026

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (**Segnalante**), con indicazione della posizione o funzione svolta, salvo che la Segnalazione non sia stata inoltrata in forma anonima;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione nonché se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, facendo emergere, laddove possibile l'interesse generale all'integrità delle Aziende del Gruppo MERLO (**Oggetto**);

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni delle Aziende del Gruppo MERLO, o soggetti terzi con i quali le Aziende del Gruppo MERLO operano o intrattengono relazioni commerciali o di business) che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (**Segnalato e altri soggetti coinvolti**);

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di seguito "Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Nel caso in cui il Titolare del Trattamento Privacy raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati che riguardano quest'ultimo, il Titolare le tratterà a fronte del consenso all'uso prestato dal Segnalante.

6.3 Modalità di inoltro della Segnalazione

Le Aziende del Gruppo MERLO mettono a disposizione dei Destinatari un'apposita piattaforma per la segnalazione interna attraverso un processo informatizzato di proprietà della società MY GOVERNANCE di ZUCCHETTI (di seguito denominato "Software").

Il Link di collegamento è reperibile sul sito internet della MERLO SPA, dove verrà resa disponibile la procedura, oggetto della presente.

Tutte le Segnalazioni ricevute sul software verranno gestite per le Aziende del Gruppo Merlo dalla persona o dall'ufficio interno ovvero dal soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione attraverso apposita lettera di incarico.

Le Segnalazioni descritte al precedente par. 6 devono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

a mezzo accesso alla piattaforma My Governance di zuccheti ai seguenti Link:

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		9/16	2	0	21/01/2026

MERLO SPA	https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/merlo/01573
-----------	---

MERLO PROJECT SRL	https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/gruppo-merlo/73058
TECNOINDUSTRIE MERLO SPA	
TREEMME TECNOLOGY SRL	

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale, garantendo entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Le Aziende del Gruppo Merlo, così come specificato nelle linee guida di ANAC, adottano modalità informatiche per la ricezione e gestione delle segnalazioni. La preferenza per le piattaforme informatiche si giustifica in virtù del fatto che, attraverso tali strumenti software, è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un maggiore livello di protezione dei dati personali tanto nella fase di acquisizione delle segnalazioni quanto in quella di gestione delle stesse.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata, in via alternativa, secondo le seguenti modalità:

- attraverso sistemi di messaggistica vocale: con l'adozione di una casella vocale sulla piattaforma informatica;
- su richiesta della persona segnalante attraverso un incontro diretto, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione.

6.4 Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione

Le Aziende del Gruppo MERLO garantiscono la tutela e la protezione del Segnalante contro ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, ritorsione o penalizzazione che possa derivare dalla presentazione di una segnalazione di illecito effettuata in buona fede e nel rispetto della normativa vigente.

È fatto divieto di rivelare l'identità del Segnalante, nonché qualsiasi informazione o elemento della segnalazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione. Qualora, per esigenze istruttorie, la segnalazione debba essere portata a conoscenza di altri soggetti, i relativi dati personali saranno preventivamente anonimizzati.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, esclusivamente nell'ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine a un procedimento disciplinare si fondi unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare potrà accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del suo consenso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Qualsiasi comportamento posto in essere in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l'adozione di atti o misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei suoi confronti, potrà comportare l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti della persona, dell'ufficio interno o del soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, ferma restando ogni ulteriore responsabilità prevista dall'ordinamento.

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		10/16	2	0	21/01/2026

6.5 Tutela del Segnalato e dei terzi citati

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al Segnalante, di cui al paragrafo 6.4, va accordata anche al Segnalato e ai terzi citati.

Le Aziende del Gruppo MERLO garantiscono al soggetto segnalato e ai terzi citati, il rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei principi di presunzione di innocenza, proporzionalità, riservatezza e tutela della reputazione, per tutta la durata della fase istruttoria e degli eventuali procedimenti conseguenti.

L'identità del Segnalato, dei terzi citati, e il contenuto della segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, limitando la conoscenza delle informazioni esclusivamente ai soggetti autorizzati e strettamente necessari allo svolgimento delle attività istruttorie.

La tutela del Segnalato e dei citati, si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

Il Segnalato è informato dell'esistenza della segnalazione senza ingiustificato ritardo, compatibilmente con le esigenze di riservatezza e con la necessità di salvaguardare l'efficacia dell'istruttoria, e ha diritto a presentare osservazioni, memorie difensive e ogni elemento utile alla propria difesa, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

6.6 Trattamento dei dati personali

Si precisa, inoltre, che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- per il Segnalato l'informativa può essere differita ai sensi dell'art. 14 GDPR, se necessario per tutelare l'istruttoria.
- al soggetto Segnalante viene resa disponibile una informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al Segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e dall'art. 10 del D.Lgs. 24/2023) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		11/16	2	0	21/01/2026

sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;

- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione, di gestione e archiviazione della Segnalazione;

- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni;

- i dati personali vengono conservati in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023

7 MODALITÀ OPERATIVE

7.1 Gestione del canale di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. protocollazione e custodia;
- b. istruttoria;
- c. investigazione e comunicazione dell'esito;
- d. Archiviazione.

a. Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

b. Istruttoria

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta.

c. Investigazione e comunicazione dell'esito

L'investigazione è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		12/16	2	0	21/01/2026

del segnala e sull'oggetto della segnalazione. L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna vengono messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono pubblicate sul sito internet aziendale nella sezione **Whistleblowing** reperibile all'indirizzo <https://www.merlo.com/ita/it/whistle-blowing/> e comunicate ad ogni dipendente del Gruppo Merlo attraverso la pubblicazione sul gestionale HR Zucchetti.

7.2 Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno indicato al paragrafo 6.3.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, verrà attribuito dal sistema informatico un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato e su base annuale) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Esito della fase di valutazione sull'ammissibilità della Segnalazione descritta ai par. 7.3 (*"Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione"*)
- Esito della fase di valutazione della fondatezza della Segnalazione 7.4 (*"Valutazione della fondatezza della Segnalazione"*);
- Condivisione delle risultanze
- Conclusione.

Le segnalazioni e i documenti a queste allegati sono storicizzate dal sistema e non sono cancellabili.

I dati e i documenti relativi alle istruttorie delle singole segnalazioni non possono essere modificati una volta chiusa l'istruttoria. I dati elaborati sono criptati all'interno dell'applicazione.

Il processo può essere configurato in modo da differenziare le categorie di illecito oggetto di segnalazione e indirizzare ognuna delle categorie ad un gestore differente, in funzione delle diverse competenze e dell'organizzazione aziendale: si possono quindi creare percorsi differenziati in base alle tipologie di violazione, in funzione di normative nazionali/internazionali o in funzione di standard aziendali.

L'accesso ai report delle segnalazioni da parte dei gestori è limitato secondo competenza.

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		13/16	2	0	21/01/2026

Il Gestore può, a sua volta e se necessario, reindirizzare ad altra funzione per competenza.

7.3 Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione ha a disposizione 7 giorni per comunicare l'avviso di ricevimento e procedere all'istruttoria per valutarne l'ammissibilità, che dovrà obbligatoriamente concludersi entro 90 giorni.

L'ambito di applicazione oggettivo risulta circoscritto dalla normativa, pertanto si andrà a valutare la sussistenza dei requisiti, essenziali per la Segnalazione escludendo quanto indicato all'Art. 1 comma 2 del D.lgs. 24 / 2023.

Nel caso di Segnalazione vietata (par. 6.1), la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna valuta la possibilità di effettuare una comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

7.4 Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione

A seguito della ricezione della Segnalazione, dichiarata e annotata nel Registro di cui al par. 7.2 l'ammissibilità della Segnalazione, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate alla persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante se non anonimo e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività della persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, può avvalersi del supporto di altre Funzioni delle Aziende del Gruppo Merlo, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 90 giorni.

Se la Segnalazione non risulta fondata, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al Segnalante.

Se la Segnalazione risulta fondata, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna trasmette una relazione di risultanze istruttorie al Direttore del Personale o dove ne ricorrano i presupposti alle autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati,

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		14/16	2	0	21/01/2026

assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

Resta implicito che in capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza esistente per la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase è di 60 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte della persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, il quale dovrà predisporre la relazione di chiusura della segnalazione e notificare l'esito delle proprie risultanze entro il 90 esimo giorno al Segnalante.

7.5 Fase 4: Condivisione delle risultanze

Di tutte le attività svolte dagli organi preposti interni e delle risultanze emerse, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna deve essere costantemente informato al fine di poter procedere all'invio dell'esito finale della segnalazione entro i termini previsti di 90 giorni. Sarà redatta, a cura dell'organo preposto interno che ha analizzato nel merito la Segnalazione, una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali carenze riscontrate ed evidenziando, ove possibile, azioni di miglioramento.

L'organo preposto assicura che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa con il Direttore del Personale che procederà a informare le funzioni aziendali coinvolte, nel caso si renda necessario intervenire con provvedimenti disciplinari.

7.6 Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione

La Segnalazione e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata in formato elettronico a cura della persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione e conservata, ai fini di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività svolte per dar loro doveroso seguito, in caso di Gestione ordinaria della segnalazione **Fino a 5 anni** dall'esito finale della procedura, in caso di procedimenti giudiziari/contenziosi Fino alla conclusione del procedimento e scadenza termini di impugnazione.

In tal caso, la documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

8 DISCLOSURE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Solo in caso di Segnalazione vietata, come identificate al precedente paragrafo 6.1, nonché negli altri casi previsti dalla legge, è possibile che la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione riveli l'identità del segnalante.

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05	
	WHISTLEBLOWING				
		PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
		15/16	2	0	21/01/2026

9 LE FUNZIONALITÀ APPLICATIVE A TUTELA DELLA PRIVACY

9.1 Utenze nominative per i Gestori

Ogni Gestore/amministratore di sistema, è collegato ad una singola utenza assegnata univocamente. Le utenze (anche amministrative) sono nominali e non condivise, al fine di evitare che la possibilità, per soggetti non autorizzati, di operare in assenza di specifica volontà del titolare, nell'ambito dei sistemi e dei servizi di trattamento e di attribuire le azioni compiute in un sistema informatico a un soggetto determinato.

9.2 Profili di accesso e gestione delle policy relative alla privacy

I profili utenti sono differenziati:

- la funzione del segnalante ha un profilo di accesso "user" tale da poter accedere solo alle proprie segnalazioni. L'applicazione consente al segnalante di scegliere se anonimizzare o palesare la propria identità al momento della segnalazione: in caso di segnalazione anonima, non è mai possibile risalire all'identità del segnalante. La protezione dell'identità del segnalante è data "by design" dall'architettura dell'applicazione che non permette in alcun modo l'accesso diretto ai dati di registrazione da parte di funzioni di gestione.

Nel corso della compilazione della segnalazione il segnalante viene informato e accetta l'informativa privacy con la quale vengono specificate le responsabilità dell'azienda destinataria della segnalazione quale responsabile del trattamento dei dati.

L'informativa privacy è accessibile dal Segnalante tramite menu a tendina.

L'accettazione dell'informativa privacy è vincolante all'invio della segnalazione.

- la funzione dell'amministratore del sistema "admin1" (super user) non ha accesso ai dati applicativi.
- la funzione cd "Gestore della segnalazione" è caratterizzata da 2 profili di accesso definiti come "admin3" e "admin4" dove "admin3" permette accesso ai dati della segnalazione e l'attivazione di tutte le funzioni operative previste dal ruolo mentre "admin4" prevede solo accesso in consultazione senza possibilità operative.

9.3 Autenticazione forte degli utenti

L'applicazione permette di abilitare per singola azienda l'autenticazione a due fattori, inoltre è previsto il blocco dell'utenza in caso di ripetuti tentativi di autenticazione falliti.

- L'interfaccia di gestione amministrativa dell'applicativo prevede accesso tramite strong authentication e con meccanismo di blocco automatico dell'utenza in caso di ripetuti tentativi di autenticazione. Il profilo amministrativo (admin1/ Super User) non ha accesso ai dati delle segnalazioni e dei segnalanti, che sono crittografati e di conseguenza non ha la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
- Ogni soggetto coinvolto nel trattamento ha credenziali di autenticazione composte da un codice per l'identificazione ("User ID") associato a una parola chiave ("password"): le Password hanno sicurezze minime garantite.

9.4 Dati Crittografati

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e considerato che la segnalazione potrebbe contenere dati personali, anche appartenenti a categorie particolari o relative a

	PROCEDURA QUALITÀ			PRQ GR.DG.05
	WHISTLEBLOWING			
	PAGINA	EDIZIONE	REVISIONE	DATA ULTIMA MODIFICA
	16/16	2	0	21/01/2026

condanne penali e reati (dati personali riferibili al segnalante, al segnalato e, eventualmente, a terzi coinvolti nella segnalazione), i dati conservati nel DB di MY GOVERNANCE di ZUCCHETTI sono crittografati.

9.5 Protocollo di trasmissione dati sicuro (certificato SSL) da e verso la piattaforma.

La trasmissione in rete dei dati avviene tramite protocollo https ed i dati trasferiti sono protetti utilizzando tecniche di crittografia aggiornate